

**GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A
MINORI E NEO MAGGIORENNI E DI SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Area Minori e Famiglie - Adulti

Sommario

PREMESSA – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	3
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO	5
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 4 DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO	7
ART. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – MONTE ORE STIMATO	7
ART. 7 MODALITA' DI PRESA IN CARICO	8
ART. 8 SEDE OPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - SEDE ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE	9
PARTE III – ONERI ED OBBLIGHI RECIPROCI	9
ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 10 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	10
PARTE IV – PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 11 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	10
ART. 12 RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO	10
ART. 13 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE	11
ART. 14 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	12
ART. 15 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI – CLAUSOLA DI MANLEVA	12
ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	13
ART. 17 FORMAZIONE DEL PERSONALE	14
ART. 18 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E VOLONTARIATO - TIROCINI.....	14
PARTE V – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 19 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	14
ART. 20 CLAUSOLA DI MANLEVA	16
PARTE VI – CONTROLLI E PENALITA'	16
ART. 21 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO.....	16
ART. 22 PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	17
PARTE VII – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 23 MODALITA' DI REMUNERAZIONE - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE	18
ART. 24 PAGAMENTI.....	19
PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 25 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO	20
ART. 26 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO	20
ART. 28 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE	21
ART. 29 DOMICILIO DELL'APPALTATORE	21
ART. 26 FORO COMPETENTE	21
ART. 27 RINVIO DINAMICO.....	21
ART. 28 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
ART. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITA'	23
Allegato A: criteri di aggiudicazione.....	24
Allegato B: Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato	26

PREMESSA – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il ruolo del Consorzio.

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali di trentasette Enti per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.

Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, persone con disabilità, adulti o anziani.

Il quadro del servizio.

Per ciò che concerne in particolare le attività rivolte alla popolazione minorile e ai nuclei familiari con minori, il Consorzio riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti. In particolare, l'Ente, in collaborazione con i servizi sanitari e con gli altri soggetti istituzionali e della comunità locale, attiva interventi volti a:

- promuovere lo sviluppo e la salute psicofisica di ogni persona minore di età;
- favorire la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;
- valorizzare e sostenere le funzioni genitoriali e parentali anche attraverso le attività del Centro per le Famiglie F.I.L.O. (Famiglie Incontri Luoghi Opportunità);
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona;
- ridurre e rimuovere le condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
- garantire la tutela dei minori che subiscono abusi e maltrattamenti;
- promuovere azioni di contrasto alla violenza intrafamiliare.

Per la predisposizione del percorso più adeguato ai bisogni educativi e di tutela dei minori, il Consorzio, attraverso la predisposizione di progetti personalizzati, promuove percorsi di crescita ed integrazione per la realizzazione delle potenzialità personali e dell'autonomia possibile in contesti di normalità ed attiva servizi ed interventi diversificati a sostegno e/o in sostituzione della famiglia volti ad assicurare le condizioni per un percorso di crescita armonioso del minore ed il corretto livello di tutela. In tali situazioni il Consorzio opera in integrazione con i servizi sanitari anche attraverso l'attività dell'Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità e Minori (U.M.V.D. – Minori).

Le problematiche rilevate negli ultimi anni a carico di molti nuclei familiari, impongono la definizione delle modalità più opportune da adottare per sostenere le famiglie nel riconoscere e gestire i bisogni (sia materiali che di accudimento, così come quelli educativi, culturali e sociali) dei diversi membri, in particolare quelli dei minori, che sono spesso frustrati dall'impossibilità, ma anche dall'incapacità degli adulti, di soddisfarli. A tal proposito, il Servizio oggetto del presente appalto, sia nelle situazioni di fragilità che in quelle a cosiddetto rischio di negligenza, così come declinate nelle Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, dovrà mantenere un approccio che tenga in ampia considerazione la prospettiva dei genitori, così come quella dei minori stessi, nel costruire, in collaborazione con il Servizio Sociale

Professionale, l'analisi dei bisogni e l'adeguata risposta agli stessi. Altresì il Servizio dovrà mantenere un orientamento costante al tema dello sviluppo dell'autonomia e dell'inclusione indirizzando le proprie attività alla dimensione territoriale.

Il Servizio oggetto dell'appalto dovrà pertanto essere realizzato in integrazione con tutte le politiche ed i servizi del Consorzio, nonché con i servizi di integrazione sociosanitaria erogati in collaborazione con l'ASL, con le politiche e gli interventi comunali, con le altre realtà istituzionali e con le organizzazioni non profit del territorio.

L'attuale organizzazione del servizio.

Attualmente, i servizi oggetto del presente Capitolato sono gestiti dal Consorzio mediante due contratti distinti, che occupano complessivamente n. 22 Educatori Professionali, come meglio esplicitato nell'Allegato B del presente Capitolato a cui si rimanda integralmente.

Il Servizio si sviluppa sul territorio consortile ed è organizzato su base territoriale con riferimento alle diverse unità operative di Servizio Sociale Professionale. Attualmente risultano in carico n. 91 minori.

È intenzione del Consorzio, con la presente gara, procedere ad una gestione unitaria dei servizi, al fine di favorire la continuità educativa e l'apporto sinergico delle esperienze maturate nei rispettivi contesti familiare, domiciliare e territoriale.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione di servizi educativi rivolti a minori, neomaggiorenni e loro famiglie, in condizioni di fragilità, e si sviluppa attraverso un sistema articolato di interventi, che concorre a generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita dei minori.

I servizi dovranno quindi prevedere la messa a punto di attività diversificate a seconda che si realizzino nel territorio, presso il domicilio dei nuclei familiari, presso il Centro per le Famiglie del Consorzio e a seconda che si esplicino nelle tre diverse aree della promozione, della prevenzione e della protezione.

ART. 2 DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni tre, decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio, in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari ad € **436.300,00= oltre IVA** ai sensi di legge, per un totale triennale pari ad € **1.308.900,00=** di cui euro **1.171.258,00=** quali costi della manodopera soggetti a ribasso oltre IVA ai sensi di legge. Gli oneri da interferenza sono stimati in euro 500,00= a titolo di riunioni di coordinamento.

ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'Appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

In particolare, potranno, tra l'altro, essere attivati nuovi progetti e interventi, in coerenza con le caratteristiche del presente appalto e sulla base di finanziamenti specifici Ministeriali, Regionali, di Fondazioni o di ogni altro Ente e organismo, che realizzino le finalità della normativa di settore secondo la quale i nuclei familiari, siano essi in condizioni di agio ovvero vulnerabili e/o negligenti, costituiscono l'ambito fondamentale per promuovere condizioni idonee alla crescita dei minori, per prevenire i rischi che ostacolano il loro percorso di sviluppo e per preservarne e proteggerne la salute e la sicurezza.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e s.m.i è ammessa la revisione prezzi ove, successivamente alla presentazione dell'offerta, intervengano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio. A tali fini si considerano gli indici dei prezzi al

consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati dall'ISTAT, che determinano un incremento del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, quale risultante dall'offerta formulata in sede di partecipazione alla gara. Per tale eventualità la revisione è riconosciuta nel limite dell'80%, eccedente la soglia del cinque per cento, nell'ambito delle risorse disponibili.

Si specifica – a riguardo – che, essendo l'appalto integralmente finanziato con risorse provenienti da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, oltretutto con eventuali trasferimenti ministeriali della "Quota Servizi Fondo Povertà", la revisione prezzi potrà essere ammessa e riconosciuta solo nei limiti delle risorse assegnate al Consorzio e rimaste disponibili.

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale ai minori ed alle proprie famiglie attraverso l'azione professionale di educatori. Nei riguardi dei minori e dei loro adulti di riferimento, promuove percorsi di crescita e di integrazione, con particolare attenzione alla realizzazione delle potenzialità e delle aspirazioni personali, mettendo a disposizione opportunità e sostegni finalizzati all'acquisizione e/o al rinforzo di competenze necessarie rispettivamente ad una crescita armonica e alla gestione positiva delle funzioni genitoriali.

L'azione professionale degli Educatori dovrà esplicarsi anche nell'ambito della tutela minorile con particolare riferimento alla valutazione delle funzioni e delle capacità genitoriali nelle situazioni di pregiudizio a carico di minori, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale consortile, con i servizi di area sanitaria e con le autorità di Pubblica Sicurezza anche su mandato dell'Autorità giudiziaria minorile.

L'azione educativa si dovrà realizzare attraverso interventi da svolgersi:

- al domicilio delle famiglie;
- in ambito scolastico;
- presso la sede del Centro per le Famiglie F.I.L.O. e nei locali messi a disposizione da amministrazioni comunali e associazioni, presso i quali potranno essere svolte le attività ascrivibili alle funzioni del Centro per le Famiglie così da assicurarne la diffusione nell'intero territorio consortile, ricercando e promuovendo nuove iniziative ed opportunità;
- nel più ampio contesto sociale di vita dei minori e delle loro famiglie.

La numerosità dei "luoghi" in cui realizzare l'azione educativa rimanda alla necessità di coordinamento con le attività già strutturate nell'ambito dei servizi e delle iniziative consortili così come la definizione dei singoli progetti individuali dovrà essere caratterizzata da percorsi di accompagnamento dei soggetti con attività individuali e/o attraverso iniziative di gruppo.

Il percorso di accompagnamento deve attuarsi attraverso il contributo di un'équipe multidisciplinare, espressione di tutti i soggetti che utilmente possano essere coinvolti nella sua realizzazione.

Il Servizio deve inoltre prevedere la realizzazione di percorsi intensivi di accompagnamento alla genitorialità e di cura dei legami familiari a favore di nuclei nei quali è presente una carenza

importante nella capacità di risposta ai bisogni evolutivi dei minori da parte delle figure genitoriali e a favore di minori in situazione di grave disagio.

Per ciò che concerne le attività di tutela, il Servizio deve altresì prevedere, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'ambito della presa in carico globale dei nuclei familiari, attività cosiddette ad "alta intensità educativa" da svolgersi presso il domicilio dei minori. Per la realizzazione di tali interventi sono necessarie modalità di presa in carico caratterizzate da alta flessibilità, stante l'imprevedibilità e l'urgenza di attivazione. A titolo meramente esemplificativo si intendono attività ad "alta intensità educativa" gli interventi volti a scongiurare l'allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare e contesto sociale ovvero gli interventi volti a verificare la sussistenza di condizioni di pregiudizio a danno di minori.

Ancora in ambito di tutela, il Servizio deve prevedere la possibilità di attivare interventi in emergenza e con un cospicuo monte ora da dedicare. Si fa riferimento in questo caso sia ad azioni educative da realizzare per la gestione di situazioni già note che, per eventi imprevedibili e di impatto per i minori, richiedano la loro immediata gestione fuori dall'ambiente di vita degli stessi o presso l'abitazione, sia a quelle situazioni non note al Servizio Sociale Professionale di cui il Consorzio debba farsi carico appunto per finalità di tutela dei minori. Per la realizzazione di tali azioni, si sottolinea la necessità di individuare modalità di intervento caratterizzate da alta flessibilità e professionalità.

Il Servizio comprende infine la collaborazione per la valutazione delle funzioni e delle capacità genitoriali e l'attivazione degli interventi prescritti dall'Autorità Giudiziaria anche in ordine all'esercizio del diritto-dovere di visita e di relazione, così come declinato nella normativa vigente. Per ciò che concerne l'attività di valutazione delle funzioni e delle capacità genitoriali, dovrà essere prevista, in capo ad un Educatore Professionale specificatamente dedicato e dalla comprovata esperienza almeno quinquennale, l'azione professionale da svolgersi nell'ambito delle attività proprie dell'équipe minori, unità operativa di Servizio Sociale Professionale che opera in maniera esclusiva su mandato dell'autorità giudiziaria nell'ambito della tutela minorile.

ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono:

- minori in età compresa tra 0 e 18 anni con gravi carenze educative e/o inseriti in contesti familiari e sociali deprivati, in situazione di vulnerabilità, a rischio evolutivo, di emarginazione e/o di devianza;
- adulti di riferimento dei minori di cui al punto precedente;
- minori e nuclei familiari possibili fruitori delle attività realizzate dal Centro per le Famiglie F.I.L.O.;
- neomaggiorenni e/o giovani adulti in condizioni di fragilità per cui siano vigenti prescrizioni dell'Autorità giudiziaria minorile (cd. Prosieguo amministrativo) e/o siano destinatari di azioni nell'ambito di progetti realizzati con finanziamenti specificatamente destinati.

Le attività potranno essere destinate anche a nuclei familiari con minori, beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà o in accertata condizione di indigenza.

ART. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – MONTE ORE STIMATO

Il Servizio si rivolge ai summenzionati destinatari, residenti sul territorio consortile, attraverso interventi da realizzare dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.00 – 22.00 in tutti i mesi dell'anno. Si richiede la disponibilità ad effettuare, per situazioni che presentino esigenze particolari e/o eventi

inerenti alle attività del Centro per le Famiglie F.I.L.O., interventi in orari diversi, anche nei giorni festivi.

Le attività educative possono comportare da parte del soggetto aggiudicatario anche l'utilizzo di materiale di consumo e piccole attrezzature.

L'intervento dell'Educatore si esplica in base ad un Progetto Individualizzato che, a partire dai bisogni, sviluppi attività educative finalizzate al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti per ciascuna situazione nell'ambito del Progetto Personalizzato definito dal Servizio Sociale Professionale consortile.

Il Servizio deve essere svolto anche nelle sedi consortili di cui al successivo articolo 8.

Per lo svolgimento del Servizio l'appaltatore dovrà impiegare un'équipe composta da Educatori per un monte ore stimato pari a **quindicimilacinquecento (15.500) ore annue.**

Il monte ore annuale per gli Educatori si considera comprensivo di:

- tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza presso il domicilio e nei contesti significativi previsti dalla progettazione individualizzata;
- tempo-lavoro non a diretto contatto con l'utenza dedicato a programmazione, progettazione, ricerca risorse, contatti vari, inter-équipe e riunioni di équipe, spostamenti di servizio (non in presenza degli utenti).

Tale monte ore è incrementato da quello previsto per il Responsabile Unico del Servizio di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Il suddetto monte ore sarà soggetto a monitoraggio da parte del Consorzio attraverso periodiche verifiche da effettuarsi in collaborazione con il Responsabile Unico del Servizio, al fine di garantire un corretto utilizzo del monte ore complessivo coerente alle finalità delle singole progettazioni individuali.

Gli spostamenti di servizio sono stimati complessivamente in circa 52.000 chilometri annui.

Nel corso del periodo di affidamento potrà essere richiesta la disponibilità ad avviare e sperimentare nuove attività le cui finalità risultino coerenti con l'oggetto del presente appalto.

ART. 7 MODALITA' DI PRESA IN CARICO

In base al Progetto Personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale consortile, in collaborazione con i servizi sanitari anche in accordo con il minore e la sua famiglia e laddove previsto, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'attivazione dei Servizi oggetto del presente appalto avverrà secondo la seguente procedura:

- discussione dell'ipotesi di presa in carico all'interno della commissione multidisciplinare istituita presso il Consorzio, di cui dovrà fare parte il Responsabile Unico del Servizio del soggetto aggiudicatario;
- tale commissione valuterà le domande di attivazione del Servizio e relativa motivazione, individuerà, sulla base di criteri prioritari di accesso, il nominativo del minore per il quale attivare il Servizio;
- presentazione dell'ipotesi di progetto all'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili – Minori (U.M.V.D. - Minori);
- avvio della presa in carico.

ART. 8 SEDE OPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - SEDE ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE

Il Consorzio mette a disposizione, in comodato gratuito, i locali per la sede operativa dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità nella città di Ivrea, quale luogo di riferimento per le attività educative e sede per gli incontri dell'*équipe*.

All'avvio del Servizio verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencati gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili della sede. Il verbale sarà parte integrante dei documenti contrattuali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad assicurare il perfetto stato dei locali, degli arredi e delle suppellettili, nonché all'eventuale loro ripristino, mediante gli interventi di manutenzione ordinaria.

Nel corso del periodo di affidamento del Servizio, qualora si presenti la necessità, la sede operativa potrà essere trasferita, alle medesime condizioni, presso altri locali individuati dal Consorzio.

È compito dell'Appaltatore attivarsi per l'individuazione di eventuali altre sedi operative per la realizzazione delle attività educative nell'ambito del territorio consortile.

Il soggetto aggiudicatario deve disporre di una sede organizzativa in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio IN.RE.TE. o ad una distanza massima di sessanta chilometri dalla sede legale del Consorzio stesso (Ivrea). Nell'ipotesi in cui il concorrente non fosse in possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta, la sede organizzativa dovrà essere tassativamente attivata dal soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

PARTE III – ONERI ED OBBLIGHI RECIPROCI

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato dei servizi effettuati, fatti salvi solo quelli espressamente riservati al Committente. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale e del Responsabile Unico;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- rimborsi spese telefoniche al Responsabile Unico;
- spostamenti degli operatori e del Responsabile Unico nell'espletamento delle attività;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- oneri relativi al servizio di pulizia, manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi e delle attrezzature della sede operativa del Servizio, comprese le attrezzature antincendio;
- utenze (elettricità, telefono e riscaldamento);
- oneri relativi a manutenzioni ed opere, prescritte dal Consorzio a seguito di apposite verifiche effettuate da propri incaricati, da effettuarsi sui beni dati in uso;
- oneri per la sicurezza relativi ai locali della sede operativa messi a disposizione dal Consorzio;
- materiale di consumo e piccole attrezzature;
- tutta la dotazione strumentale necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.

ART. 10 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Consorzio si farà carico delle spese relative al canone di locazione, tassa raccolta rifiuti e manutenzione straordinaria dei locali adibiti quale sede operativa di svolgimento del Servizio.

PARTE IV – PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 11 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i Servizi in appalto con proprio personale, regolarmente assunto ed avente idonei requisiti professionali e tecnici.

A. Qualifiche professionali e requisiti

A1) Gli Educatori dovranno essere in possesso del diploma di laurea di I livello appartenente alla classe 18 (D.M. 509/99)/L-19 (D.M. 270/2004) Scienze dell'educazione e della formazione, oppure del diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o titolo equipollente o equiparato ai nuovi diplomi di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) o della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017.

Sono inoltre ammessi i titoli sottoelencati, se in possesso dell'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali istituito ai sensi della Legge 3/2018 e del D.M. del 13 marzo 2018:

- diploma di laurea classe SNT2 di educatore professionale (D.M. n. 520/1998) o classe L/SNT2 (D.M. 270/2004);
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in base al precedente ordinamento, a seguito di corsi triennali, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università (legge n. 845/1978, D.M. 27 luglio 2000).

A2) Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Consorzio i nominativi degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. L'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014, attuativo della direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tali obblighi dovranno essere ottemperati anche nel caso di successive eventuali sostituzioni;

Tutto il personale deve essere in possesso della patente di guida di tipo B.

I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano secondo la normativa vigente.

ART. 12 RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile Unico del Servizio che dovrà garantire una reperibilità telefonica 7 su 7 giorni nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 22.00.

Il monte ore presunto è di **milleseicentocinquantasei (1.656)** ore annue.

Il Responsabile dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità dovrà essere in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo, punto A1), nonché di esperienza, almeno triennale,

nell'organizzazione del lavoro di Servizi educativi identici o simili a quelli di cui al presente Capitolato. La nomina del Responsabile sarà subordinata al parere favorevole del Consorzio.

Il Responsabile dovrà:

- garantire il coordinamento dell'*équipe* degli Educatori Professionali;
- assumere la funzione di referente unico nei confronti del Consorzio, garantendo il raccordo costante di informazione sull'andamento dei Servizi anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- partecipare regolarmente alla commissione multidisciplinare istituita presso il Consorzio ed ai momenti di incontro che si renderanno necessari;
- operare sinergicamente con il Consorzio per la programmazione e la gestione dei servizi afferenti all'area di integrazione sociosanitaria;
- garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista.

ART. 13 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.12.2013.

L'appaltatore deve fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, del D.Lgs.196/03 integrato con D.Lgs. 101/18, e del Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019), in relazione alla quale dovranno essere espressamente individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario o in alternativa quelli propri, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l'appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. Nel caso di utilizzo di mezzi personali da parte del dipendente l'appaltatore deve garantire un'idonea copertura assicurativa dei mezzi stessi.

Il Committente si riserva la facoltà di ricusare personale dell'appaltatore che sia ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio, con conseguente obbligo dell'appaltatore medesimo di provvedere all'immediata sostituzione.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. L'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del personale.

Al personale impiegato è inoltre fatto divieto di svolgere attività privata presso gli utenti interessati dai servizi oggetto di tale Appalto del Consorzio IN.RE.TE. .

ART. 14 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore deve limitare il *turn over* del personale, prevedendo strumenti per garantire la massima continuità ed adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione. L'Appaltatore, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, deve garantire anche forme di incentivazione del personale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire continuativamente il Servizio richiesto. È responsabilità del soggetto aggiudicatario comunicare tempestivamente agli utenti ed alle loro famiglie l'imprevista assenza del personale.

È cura dell'appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale.

E' altresì previsto che il soggetto aggiudicatario comunichi via e-mail al Consorzio le assenze del personale superiori ai cinque giorni lavorativi, le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a sostituire le assenze prioritariamente con il personale già in forza, per assicurare l'adeguato svolgimento delle prestazioni, garantendo i livelli minimi di servizio definiti da ciascun Progetto Individualizzato e l'attivazione di eventuali interventi urgenti, concordandone le modalità con l'Assistente Sociale consortile.

Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, la proposta di sostituzione dovrà essere discussa e concordata con il Consorzio.

In caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 20 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e del soggetto aggiudicatario, deve essere garantita la sostituzione.

In caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all'assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata

ART. 15 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI – CLAUSOLA DI MANLEVA

Per l'intera durata dell'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Se la Ditta aggiudicataria è una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente agli allegati elenchi.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

I suddetti obblighi vincoleranno l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo all'appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

Sono, altresì, ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti la formazione del personale nonché scaturenti dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi atti attuativi) ed ogni altra eventuale necessità formativa specifica correlata al contenimento del Covid19 o altri eventi di pari portata.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L'appaltatore si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal "Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero" di cui all'art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire.

L'appaltatore riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

L'appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione degli appalti sono i seguenti:
 - Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali per i Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità – minori disagio;
 - Contratto Collettivo Nazionale per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo U.N.E.B.A. per gli Interventi educativi intensivi al domicilio di sostegno alla genitorialità e a minori in situazione di grave disagio.
2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
3. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART. 17 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire al personale impiegato nei Servizi educativi rivolti a minori e neo maggiorenni e di sostegno alla genitorialità un'adeguata formazione, anche attraverso l'aggiornamento e la formazione permanente con oneri a proprio carico ed al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio. A tal proposito il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere annualmente la programmazione delle giornate di formazione.

Tutte le ore di formazione obbligatoria per legge, ovvero proposte dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro (al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio, come in precedenza indicato).

ART. 18 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E VOLONTARIATO - TIROCINI

Il Consorzio potrà affiancare al personale impiegato dal soggetto aggiudicatario volontari singoli o associati.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad accogliere, nell'ambito del Servizio gestito, tirocinanti, previo accordo con il Consorzio e senza ulteriori oneri.

PARTE V – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 19 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto. In particolare, l'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

In particolare, l'Appaltatore deve stipulare, con effetti dalla data di avvio del Servizio (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe):

- un contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Consorzio contro i danni da rischio locativo, difetto manutentivo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del soggetto aggiudicatario nei confronti dei danneggianti e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Consorzio;
- apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al soggetto aggiudicatario, il Consorzio IN.RE.TE., suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- Danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino ad almeno dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato e

prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al soggetto aggiudicatario, il Consorzio IN.RE.TE., suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 20 CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o resi possibili dall'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

PARTE VI – CONTROLLI E PENALITA'

ART. 21 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Committente vigila sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'Appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

L'appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area Minori e famiglie – Adulti una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile del Servizio dell'appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, tenuta e conservazione della sede assegnata, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul Servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

ART. 22 PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato – nonché gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara – costituiscono condizioni essenziali del contratto.

Il mancato rispetto della disciplina contrattuale, o della normativa presupposta, dà titolo al Committente all'applicazione di penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle circostanze e l'eventuale recidiva.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) mancata effettuazione del Servizio;
- b) ritardo nella sostituzione del personale;
- c) *turn over* del personale superiore al 20%;
- d) violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
- e) gravi o abituali deficienze del Servizio, non conformi agli standard professionali richiesti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Committente entro cinque giorni lavorativi. In difetto di riscontro nel termine di cui al precedente periodo, i rilievi e le contestazioni si intenderanno accettate dall'Appaltatore.

Si procede al recupero della penalità da parte del Committente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussione di quota- parte della cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti ipotesi:

- 1) grave inadempimento contrattuale, che comporti il rischio di pregiudizio per la salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio;
- 2) interruzione ingiustificata del servizio, salvo che ciò non sia stato determinato da cause estranee alla sfera di controllo dell'Appaltatore;
- 3) contegno abituale scorretto verso il pubblico o l'utenza da parte del personale dell'Appaltatore;
- 4) cessione dell'attività o dell'azienda, non autorizzata dal Committente;
- 5) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio;
- 6) utilizzo di personale non qualificato;
- 7) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 8) danni prodotti alle attrezzature e agli impianti di proprietà del Committente;
- 9) comportamento dell'Appaltatore gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro del Committente e dell'interesse pubblico;
- 10) recidiva nelle contestazioni all'Appaltatore, per più di tre volte nel corso dell'anno per le infrazioni di minore gravità e per due volte per quelle di maggiore gravità;
- 11) ogni altra inadempienza che, a giudizio insindacabile del Consorzio, comprometta, irreversibilmente, il rapporto di fiducia fra il Committente e l'Appaltatore.

Anche nei casi sopraindicati l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Committente avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Per l'esecuzione di tali prestazioni, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

PARTE VII – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 MODALITA' DI REMUNERAZIONE - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il contratto è stipulato “a misura” sulla base delle ore effettivamente svolte dall'Appaltatore con il proprio personale.

L'Appaltatore è tenuto a tenere aggiornata tutta la documentazione inerente alle progettazioni individualizzate attivate e secondo le modalità successivamente concordate.

Tale documentazione dovrà essere consegnata agli operatori di riferimento dei servizi e dove previsto alle famiglie e potrà essere visionata dal Responsabile dell'Area Minori e Famiglie - Adulti del Consorzio in qualsiasi momento.

Se previsto, l'Appaltatore è tenuto a compilare la modulistica predisposta dal Consorzio e ASL TO4, sia cartacea che informatizzata, in merito alla rilevazione di dati.

In relazione agli interventi educativi il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere mensilmente al Consorzio, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, la rendicontazione del monte ore complessivo mensile suddiviso in ore di intervento a diretto contatto con l'utenza ed ore non a contatto diretto con l'utenza.

Il Consorzio si riserva la facoltà di prevedere un ulteriore dettaglio nella rendicontazione mensile e in riferimento a quanto previsto all'art. 3 il Consorzio stesso potrà prevedere ulteriori richieste di rendicontazione.

L'Appaltatore deve presentare al Consorzio la rendicontazione del monte ore complessivo mensile del Responsabile Unico e la relazione annuale sull'andamento dei singoli servizi, sulla base della quale potranno essere valutate successive ed eventuali modifiche od integrazioni organizzative.

ART. 24 PAGAMENTI

1. Modalità di presentazione delle fatture:

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
- le fatture mensili posticipate, riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara), saranno articolate in base all'offerta presentata in sede di gara e correlate al numero di ore effettivamente svolte dal proprio personale, sulla base di apposita rendicontazione.
- l'Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e delle attività svolte così come definito all'art. 19 del presente capitolato;
- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo rende non ricevibili le fatture.

2. Modalità di pagamento:

- il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti;
- Essendo il Servizio finanziato con fondi trasferiti da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, oltreché con eventuali trasferimenti ministeriali della "Quota Servizi Fondo Povertà", si conviene espressamente che il Consorzio non è responsabile di ritardi nei pagamenti per tutto il periodo intercorrente dalla richiesta del Consorzio di somministrazione dei fondi alla data di effettiva erogazione degli stessi.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale. In particolare, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010; con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 9.000,00=.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 26 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 28 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 29 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 26 FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

ART. 27 RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 28 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), la informiamo che i dati personali da Lei forniti in fase di domanda di partecipazione formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

- 1. Identità e dati di contatto del Titolare:** Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., con sede legale in Ivrea (TO), via Circonvallazione n. 54/B contattabile ai seguenti recapiti: consorzio@inrete.to.it, posta certificata: consorzio@pec.inrete.to.it;
- 2. Responsabile della protezione dei dati (DPO):** Il DPO è contattabile ai seguenti riferimenti: Avv. Massimo Ramello, Telefono: (+39) 0131 1826681, Email: consorzio.inrete@gdpr.nelcomune.it, PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it ;
- 3. Finalità del trattamento e base giuridica:** I Suoi dati personali saranno trattati: a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: tutte le operazioni connesse in caso di accoglimento o diniego della domanda di partecipazione alla gara (regolazione dei rapporti economici, fatturazione, invio di comunicazioni operative, promozione dell'azienda partecipante, prima, durante e successivamente alla manifestazione); b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità: rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il

Titolare di espletare il servizio da lei richiesto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio;

4. **Categorie di dati personali trattati:** Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati personali comuni aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome cognome, ruolo aziendale, codice fiscale, P.IVA, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, eventuali dati bancari etc. ;
5. **Categorie di destinatari dei dati personali:** Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). Ove dovesse esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili: ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi oggetto di gara ovvero che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali;
6. **Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero:** La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in modo cartaceo, in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
7. **Periodo di conservazione dei dati personali:** I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3 saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge;
8. **Diritti esercitabili In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR:** Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR) Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso i dati di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato;
9. **Modalità del trattamento:** Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la

riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/inrete.to.it>.

ART. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

Allegato A: criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, valutata sulla base dei seguenti elementi:

Offerta tecnica				Max 70 punti
Criteri di valutazione	Max punti	Sub-criteri di valutazione		Punteggio massimo
Progetto di gestione dei servizi educativi rivolti a minori e neo maggiorenni e di sostegno alla genitorialità.	50	1.1	Assetto organizzativo del servizio	Max 10
		1.2	Progetto gestionale	Max 12
		1.3	Modalità di realizzazione del ruolo del Responsabile Unico	Max 7
		1.4	Individuazione e articolazione dei dispositivi diversificati dell'azione educativa	Max 12
		1.5	Individuazione e articolazione delle fasi di presa in carico dei soggetti destinatari degli interventi	Max 9
Personale	7	2.1	Modalità e strumenti di selezione, di sostituzione e di incentivazione del personale impiegato nei servizi oggetto di gara	Max 3
		2.2	Piano di aggiornamento/formazione /supervisione del personale impiegato nel servizio oggetto di gara, articolato per il triennio con la specificazione del monte ore previsto	Max 4
Verifica rendicontazione valutazione	3	3.1	Strumenti e modulistica utilizzati per la verifica e la rendicontazione dell'esecuzione delle attività nonché per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio offerto/percepito dagli utenti, dai familiari e dal Consorzio	Max 3
Proposte migliorative innovative	10	4.1	Elementi quali/quantitativi migliorativi al progetto di gestione del servizio, anche sotto il profilo dell'impegno orario, comprensivi della possibilità di attivare progetti di Servizio Civile Universale	Max 6
		4.2	Proposte innovative al progetto di gestione del servizio	Max 4

Offerta economica		Max 30 punti
Prezzo complessivo triennale per la gestione dei servizi educativi rivolti a minori e neo maggiorenni e di sostegno alla genitorialità		Max 30

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 49 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, anche a seguito delle eventuali operazioni di c.d. riparametrazione.

Con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica il peso verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione con un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato seguendo le linee guida relative alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa emanate dall' ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e s.m.i.. Il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti elementi di valutazione. Relativamente alla valutazione dell'offerta economica il punteggio massimo verrà assegnato al migliore canone offerto, in ribasso rispetto a quello indicato in sede di gara. Alle altre offerte verranno distribuiti punteggi proporzionali con l'applicazione della seguente formula:

$$Po = (Rm/Ro) \times Pm$$

dove:

Po=punteggio dell'offerta in esame

Rm=offerta migliore

Ro=offerta in esame

Pmax=punteggio massimo assegnabile

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

I^ riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II^ riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Allegato B: Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato

Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità – minori disagio

SOTTO EQUIPE MINORI DISAGIO SOCIALE

ore_settimanali	Operatore	tipo_rapporto_lavoro	Qualifica	livello	data_di_assunzione	data_di_licenziamento	scatti	contratto applicato
24	1	Socio lavoratore	Educatore	D2	04/05/1998 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
30	2	Socio lavoratore	Educatore	D2	05/07/2007 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
20	3	Socio lavoratore	Educatore	D2	20/01/2010 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
16	4	Dipendente T.D.	Educatore	D2	15/09/2022 00:00	30/06/2023 00:00	0	CCNL COOP SOCIALI
30	5	Socio lavoratore	Educatore	D2	14/12/2021 00:00		0	CCNL COOP SOCIALI
30	6	Dipendente T.D.	Educatore	D2	07/12/2022 00:00	30/06/2023 00:00	0	CCNL COOP SOCIALI
26	7	Socio lavoratore	Educatore	D2	22/09/2009 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
22	8	Socio lavoratore	Educatore	D2	07/02/2022 00:00		0	CCNL COOP SOCIALI
30	9	Socio lavoratore	Educatore	D2	03/03/2020 00:00		1	CCNL COOP SOCIALI
24	10	Socio lavoratore	Educatore	D2	22/01/1996 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
22	11	Socio lavoratore	Educatore	D2	15/11/2021 00:00		0	CCNL COOP SOCIALI
34	12	Socio lavoratore	Educatore	D2	09/01/2006 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI

10	1	Socio Lavoratore	Resp. Servizio	D3	19/04/2004		5	CCNL COOP. SOCIALI
----	---	------------------	----------------	----	------------	--	---	--------------------

Interventi educativi intensivi al domicilio di sostegno alla genitorialità e a minori in situazione di grave disagio

Educatore	Imp.	2° livello	Educatrice	T.Ind.	17/02/2005	Scatti € 150,79	30 ore
Educatore	Imp.	2° livello	Educatrice profession ale	T.Ind.	01/11/2007	Scatti € 118,77	38 ore
Educatore	Imp.	3°S livello	Educatrice	T.Ind.	01/10/2008	Scatti € 88,82	30 ore
Educatore	Imp.	3°S livello	Educatrice profession ale	T.Ind.	10/05/2018	No scatti	38 ore
Educatore	Imp.	2° livello	Educatore profession ale.	T.Ind.	25/02/2016	Scatti € 30,99	34 ore
Educatore	Imp.	3°S livello	Educatrice	T.Ind.	02/10/2017	No scatti	20 ore
Educatore	Imp.	3°S livello	Educatrice profession ale	T.Ind.	20/12/2017	No scatti	38 ore
Educatore	Imp.	3°S livello	Educatore profession ale	T.Ind.	01/09/2019	No scatti	34 ore
Educatore	Imp.	3°S livello	Educatrice profession ale	T.Ind.	15/06/2020	No scatti	32 ore

Contratto Collettivo Nazionale per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo U.N.E.B.A.